



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 123

Oggetto:

**PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO SIG.RA C.S.G. PRESSO LA COPERATIVA SOCIALE "SOLIDARIETA'ERBITENSE", PER L'ULTERIORE PERIODO DI UN ANNO A DECORRERE DALL'01/01/2021 AL 31/12/2021.
- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE -**

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 09:20 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
LICCIARDO ANTONIO	Sindaco	X	
TOSETTO MARIO	Vice Sindaco		X
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano	X	
BERTINI GIUSEPPE	Assessore	X	
DI MARCO EDWIGE	Assessore		X

Presiede il Sindaco **LICCIARDO ANTONIO**

Partecipa il **Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;

Premesso che la L.R. n. 22/86 e la Legge 328/00 prevedono che il Comune intervenga con anticipazione di pagamento per il ricovero dei disabili presso strutture socio assistenziali;

Che la circolare 14 giugno 2000, n. 3 dell'Assessorato Enti Locali (GURS n. 32 del 7 luglio 2000), recante "Direttive sulle modalità di ricovero presso strutture socio-assistenziali dei disabili mentali", prevede l'obbligatorietà dei Comuni di provvedere ai ricoveri segnalati dal DSM;

Che la medesima circolare n. 14 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, prot. n. 24482 del 10/07/2008, ribadendo quanto già chiarito con la nota n. 3875 del 28/11/2007, ritiene assolutamente prioritario, sul piano politico e su quello etico, il rispetto dei diritti dei cittadini disagiati e dispone, tra l'altro, testualmente: "si diffidano le amministrazioni comunali ad inserire nel proprio bilancio di previsione, risorse commisurate ai bisogni rilevati nell'anno precedente per il pagamento delle rette di ricovero, o eventualmente, a prevederle nella fase di assestamento qualora l'approvazione sia già avvenuta, nonché a provvedere ai pagamenti accertati a favore degli enti creditori

comunicando le eventuali motivazioni del mancato pagamento";

Che ai sensi della dianzi citata Circolare "in alcun caso la mancata stipula delle Convenzioni con i suddetti enti, solleva le Amministrazioni comunali dall'obbligo, del pagamento delle rette per i ricoveri" e che "l'eventuale aggravio delle rette, dovuto ai ritardi nei pagamenti, può inoltre configurare responsabilità di danno erariale a carico degli amministratori inadempienti", con l'avvertenza che "l'inosservanza di tali disposizioni darà luogo a interventi sostitutivi e/o ispettivi da parte di questo Assessorato come previsto dall'art. 24 della L.R. n. 44 del 1991";

Che, quindi, la nuova residenzialità dei disabili mentali in strutture di tipo familiare si colloca nei definiti livelli essenziali di assistenza con onere obbligatorio ed indifferibile per i Comuni di riferimento;

Che con il Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158 la Regione Sicilia ha provveduto ad approvare gli schemi di convenzione - tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla l.r. 9 maggio 1986, n.22;

Considerato che, ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. n. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali, la stipula delle descritte convenzioni costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ove i comuni abbiano scelto per singole tipologie di servizi ed utenze la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;

Considerato che, allo stato attuale, tra questa Amministrazione e la Cooperativa Sociale "Solidarietà Erbitense" di Gagliano Castelferrato, in possesso dei requisiti di legge (iscritta all'albo regionale), esiste regolare convenzioni secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione ed approvato con Decreto Presidenziale 04/06/96 n. 158, per il ricovero di un soggetto disabile, sig.ra S.C.G. meglio generalizzata in atti;

Preso atto che in Data 31/12/2020 andrà a scadere la convenzione sottoscritta con la sopradetta Cooperativa Sociale "Solidarietà Erbitense" di Gagliano Castelferrato, afferente il ricovero del sunnominato disabile Sig. S.C.G.;

Che a tal fine, con nota di questo Ente, prot. n.10009 del 11.11.2020, è stato richiesto al Dipartimento di Salute Mentale di Leonforte di voler fornire a questo Ente eventuali indicazioni sulla necessità del prosieguo del ricovero della Sig.ra S.C.G.;

Dato atto che con nota prot. n.11114 del 09.12.2020, inviata alla Cooperativa Sociale "Solidarietà Erbitense" di Gagliano Castelferrato, in sede di richiesta di eventuale disponibilità alla prosecuzione del ricovero del sunnominato disabile psichico presso la loro struttura, in applicazione delle disposizioni normative introdotte con D.L. 24/04/2014, n.66, Tit. 2°, Capo I°, art.8, comma 8°, lett. a), è stato chiesto di volere confermare le condizioni praticate all'Ente con la convenzione in scadenza;

Che, in riscontro alla ns. richiesta, la Cooperativa Sociale "Solidarietà Erbitense" con nota del 10.12.2020, assunta al prot. n.11165 di pari data, ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione del ricovero del disabile psichico Sig. C.S.G. alle medesime condizioni di cui alla convenzione in scadenza, ovvero:

- un compenso fisso mensile di € 1.644,22 IVA compresa (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 21,89 IVA compresa da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Ritenuto per quanto sopra di dover procedere alla stipula della convenzione con la Cooperativa Sociale "Solidarietà Erbitense" con sede in Gagliano Castelferrato e iscritta al n. 4280 L.R. n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti

locali Decreto n. 15 del 18.01.2016 per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto

Visto l'art.13 dell'allegato G del Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158, e le regole in esso contenute, che determina il compenso fisso mensile e la retta giornaliera di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza da corrispondere alle comunità alloggio;

Che, pertanto, per il 2021 il compenso da corrispondere alle Comunità Alloggio ospitanti i disabili mentali potrà così determinarsi:

- un compenso fisso mensile di € 1.644,22 IVA compresa (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 21,89 IVA compresa da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Che, in relazione a quanto sopra è stato predisposto apposito schema di convenzione, redatto secondo gli schemi tipo approvati con Decreto del Presidente della Regione Sicilia, regolanti i rapporti tra le parti oltre che le modalità di espletamento del servizio;

Che, ai sensi dell'Art. 6 par. " Conflitto di interesse" del vigente P.T.C.R, la scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.r. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 4l della L.190/2012;

Visti:

- la L.R. n.22/86, artt. 16 e 17;
- Il Decreto Presidente della Regione n. 158 del 4 giugno 1996;
- la Circolare n. 14 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, prot. n. 24482 del 10/07/2008;
- accertata la propria competenza;
- la Legge Reg. N. 48/1991;
- l' O.R.E.L.;
- le normative precitate;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di autorizzare la prosecuzione del ricovero della Sig. C.S.G. meglio generalizzata in atti, presso la Cooperativa Sociale "Solidarieta' Erbitense" sita in Gagliano Castelferrato via Roma n.121, per l'ulteriore periodo di un anno a decorrere dall'01/01/2021 e sino al 31/12/2021;
- di approvare l'allegato schema di convenzione, redatto secondo gli schemi tipo approvati con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 158 del 4/6/1996, regolante i rapporti tra le parti oltre che le modalità di espletamento del servizio;
- di procedere alla stipula della convenzione tra il Comune di Assoro e Cooperativa Sociale "Solidarieta' Erbitense" sita in Gagliano Castelferrato via Roma n.121, secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione ed approvato con Decreto Presidenziale 04/06/96 n. 158, allegata al presente atto;
- di autorizzare, altresì, il Responsabile del I Settore ad impegnare al cap. 9190 (12.02.1.03) del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2021 la somma complessiva di €. 27.742,39 IVA compresa;
- di demandare al Responsabile del Settore I le determinazioni conseguenti il presente atto, ivi inclusa l'assunzione dell'impegno di spesa discendente dal presente provvedimento autorizzatorio e la stipula della convenzione con la Cooperativa Sociale "Solidarieta' Erbitense" sita in Gagliano Castelferrato via Roma n.121 per il ricovero della sunnominata Sig.ra C.S.G. per ulteriori anni uno;
- di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Sociali e al

Responsabile del II Settore per gli adempimenti consequenziali secondo le rispettive competenze;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime.

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

*

CALLERAME PAOLO

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

*

MUSTICA ROSALIA

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

PANTO' ANTONINO

LICCIARDO ANTONIO

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal giorno sino al senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29/12/2020

in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.

Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO